

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

Pallamano

**COMUNICATO
UFFICIALE
N. 35
del 17.05.2023**

Giudice Sportivo Nazionale
Corte Sportiva d'Appello
Tribunale Federale
Corte Federale di Appello



Comunicato Ufficiale Nr. 35 del 17/05/2023

SERIE A GOLD MASCHILE Semifinali scudetto

2 ^ Giornata di Andata			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
62535	09/05/2023	BRIXEN - RAIMOND SASSARI	25 - 30
62536	09/05/2023	ALPERIA MERANO - SIDEA GROUP FASANO	34 - 34

3 ^ Giornata di Andata			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
62537	10/05/2023	BRIXEN - RAIMOND SASSARI	20 - 21

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

GARA N° 62537 BRIXEN – RAIMOND SASSARI del 10.05.2023

EQUISOAIN AZANZA FRANCISCO JAVIER (RAIMOND SASSARI) : SQUALIFICA PER 2 (DUE) GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, per avere a seguito di una decisione arbitrale protestato e inveito platealmente contro i direttori di gara tanto da dover essere trattenuto dai due giocatori della propria squadra e per avere altresì, dopo il provvedimento di squalifica, una volta raggiunta la tribuna, continuato ad impartire istruzioni alla propria squadra, costringendo il commissario ad interrompere il gioco per andare personalmente in tribuna ed invitarlo a posizionarsi nel posto dedicato ai tesserati squalificati(art. 16 comma 3 R.G.D).

RUGGERI SILVIO (RAIMOND SASSARI): INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 17.05.2023, per avere, al termine della gara, rivolto espressione irrispettosa nei confronti dei direttori di gara (art. 16 comma 4 R.G.D.)

RAIMOND SASSARI: AMMENDA DI € 500.00 (CINQUECENTO/00) per il comportamento tenuto dal tesserato Sig. EQUISOAIN AZANZA FRANCISCO JAVIER (tecnico) (art. 15 R.G.D.)

RAIMOND SASSARI: AMMENDA DI € 500.00 (CINQUECENTO/00) per il comportamento tenuto dal tesserato Sig. RUGGERI SILVIO (dirigente) (art. 15 R.G.D.)

**Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti**

Comunicato Ufficiale Nr. 35 del 17/05/2023

SERIE A GOLD MASCHILE Finale scudetto

1 ^ Giornata di Andata			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
62673	13/05/2023	RAIMOND SASSARI - SIDEA GROUP FASANO	34 - 32
Riposa			

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

GARA N° 62673 RAIMOND SASSARI – SIDEA GROUP FASANO del 13.05.2023

RAIMOND SASSARI: AMMENDA DI € 1000.00 (MILLE/00) per il comportamento tenuto dal pubblico poiché al minuto 16'33" il gioco veniva interrotto per alcuni minuti per il suono di un fischietto proveniente dalle tribune e perché al minuto 59'43" dagli spalti con dell'acqua veniva bagnato sui polpacci uno dei direttori di gara (art. 15 R.G.D.)

**Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti**

Comunicato Ufficiale Nr. 35 del 17/05/2023

SERIE A GOLD MASCHILE Semifinali retrocessione

2 ^ Giornata di Andata			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
62541	09/05/2023	BANCA POPOLARE FONDI - ROMAGNA	35 - 36
62542	09/05/2023	SECCHIA RUBIERA - CARPI	25 - 25

3 ^ Giornata di Andata			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
62544	10/05/2023	SECCHIA RUBIERA - CARPI	33 - 28
62543	10/05/2023	BANCA POPOLARE FONDI - ROMAGNA	34 - 27

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

GARA N° 62544 SECCHIA RUBIERA – CARPI del 10.05.2023

SECCHIA RUBIERA: AMMENDA di € 1000.00 (MILLE/00) per il comportamento tenuto da un proprio tifoso che al termine della gara entrava sul terreno di giuoco e andava ad intimidire i giocatori del Carpi brandendo una bottiglia di vetro (art. 15 R.G.D.)

**Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti**

Comunicato Ufficiale Nr. 35 del 17/05/2023

SERIE A GOLD MASCHILE Finale retrocessione

1 ^ Giornata di Andata			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
62670	14/05/2023	ROMAGNA - CARPI	26 - 26
Riposa			

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

NESSUN PROVVEDIMENTO

**Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti**

Comunicato Ufficiale Nr. 35 del 17/05/2023

SERIE A1 FEMMINILE Finale scudetto

1^ Giornata di Andata			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
62690	10/05/2023	AC LIFE STYLE ERICE - JOMI SALERNO	29 - 23

2 ^ Giornata di Andata			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
62691	14/05/2023	JOMI SALERNO - AC LIFE STYLE ERICE	24 - 23
Riposa			

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

NESSUN PROVVEDIMENTO

**Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti**

Comunicato Ufficiale Nr. 35 del 17/05/2023

SERIE A1 FEMMINILE Finale retrocessione

1 ^ Giornata di Andata			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
62699	10/05/2023	TUSHE PRATO - SECURFOX FERRARA	41 - 35

2 ^ Giornata di Andata			
NR. GARA	DATA	INCONTRO	RISULTATO
62700	14/05/2023	SECURFOX FERRARA - TUSHE PRATO	34 - 28

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

**Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti**

-SANZIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE -

GARA N° 62699: TUSHE PRATO – SECURFOX FERRARA

TUSHE PRATO: SANZIONE AMMINISTRATIVA DI € 100,00 (CENTO/00) per l'inottemperanza all'uso della piattaforma live ticker (Vademecum 2022/2023 pag.58).

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Proc. n° 2/2023 R.G.C.A.F.

CORTE FEDERALE DI APPELLO **DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL**

composto da:

Avv. **Avv. Cristiana Torre** - Presidente

Avv. **Eleonora Miotti** - Componente

Avv. **Massimiliano Di Girolamo** - Componente

Si è riunita telematicamente il 27 aprile 2023, alle ore 16:00, e successivamente alle ore 16.30 del medesimo giorno, per decidere in ordine ai reclami ex art. 61 del R.G.D. proposti in data 17.4.2023, da

- signor **Giuseppe Roscino**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo, Francesco D'Alessandro e Giacomo Sgobba
- e
- **A.S.D. Accademia Pallamano Conversano 2014** rappresentato e difeso dagli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo, Francesco D'Alessandro e Giacomo Sgobba

entrambi contro la

- **Procura Federale FIGH**, in persona del Procuratore Federale *pro tempore* per **l'annullamento e/o riforma della decisione emessa *inter partes* all'esito del procedimento n. 1/2022 R.G. Trib.**, pronunciata il 23 marzo 2023 con la quale il Tribunale Federale FIGH "visti gli artt. 1, 2° comma del RGD; 7, 1° cpv., e 39, 1° cpv del RASF e delle disposizioni previste a pag. 65 lett. c) del Vademecum 2022/23, nonché l'art. 3 RGD **condanna** il sig. **Giuseppe Roscino** alla sanzione dell'inibizione da ogni incarico e da ogni attività federale per 40 giorni; **applica** alla **ASD Accademia Pallamano Conversano 2014**: la sanzione di 7 punti di penalizzazione in classifica da scontare nell'ambito della presente stagione sportiva nel Campionato Nazionale di Serie A Gold; l'ammenda di € 1.500,00 [...]". All'udienza, fissata alle ore 16.00 per la trattazione del reclamo proposto dal sig. Giuseppe Roscino avverso la suindicata sentenza del Tribunale Federale, intervenivano per la parte reclamante i difensori avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo, Francesco D'Alessandro e Giacomo Sgobba.



L'avv. Monica Fiorillo avanzava alla Corte istanza di riunione del reclamo del sig. Giuseppe Roscino a quello proposto dalla Società ASD Accademia Pallamano Conversano 2014, attesa l'identità delle difese.

La Corte, al fine di valutare l'opportunità di riunire le due impugnazioni contro la medesima decisione del Tribunale Federale e trattarle congiuntamente, impregiudicata ogni eventuale decisione relativa all'ammissibilità dei reclami, aggiornava l'udienza alle ore 16.30, per la trattazione congiunta del reclamo proposto dal Roscino Giuseppe e quello proposto dalla *ASD Accademia Pallamano Conversano 2014*.

All'udienza delle ore 16.30, fissata per l'esame del reclamo proposto dalla Società ASD Accademia Pallamano Conversano 2014 avverso la decisione del Tribunale Federale pronunciata in data 23 marzo 2023, quindi, intervenivano:

- o Per la parte reclamante i difensori avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo, Francesco D'Alessandro e Giacomo Sgobba.
- o Per la Procura Federale l'avv. Donata Giorgia Cappelluto.

La Corte, ai sensi dell'art. 61 co. 6 del RGD, ritenuti sussistenti i presupposti, disponeva la trattazione congiunta e la riunione dei due reclami avverso la medesima sentenza emessa dal Tribunale Federale nell'ambito del proc. n. RG. Trib. 1/2023.

Di poi, rilevato il difetto della procura alle liti allegata dalla Società ASD Accademia Pallamano Conversano 2014 e conferita, nella fattispecie, dal sig. Paoloantonio L'Abbate il quale si qualificava legale rappresentante della società suindicata, mentre dagli atti risultava che il legale rappresentante fosse il sig. Giuseppe Roscino, la Corte concedeva alla società reclamante termine perentorio fino alle ore 12.00 del 28.04.2023 al fine di perfezionare la costituzione delle parti e, impregiudicata ogni eventuale decisione relativa all'ammissibilità dei reclami, aggiornava l'udienza al 28 aprile 2023, ore 15.00, per la trattazione e l'audizione dei richiedenti.

All'udienza del 28 aprile 2023 ore 15.00 intervenivano:

- o Per le parti reclamanti i difensori avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Francesco D'Alessandro;
- o Per la Procura Federale l'avv. Donata Giorgia Cappelluto;
- o Il sig. Roscino Giuseppe, personalmente.

La Corte rilevava in via preliminare che, relativamente al reclamo proposto dalla società ASD Accademia Pallamano Conversano 2014, risultava depositata nei termini la procura con la quale il legale rappresentante e presidente della Società reclamante sig. Giuseppe Roscino conferiva mandato ai difensori Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo di rappresentare la Società.

Ritenuto sanato il difetto di procura alle liti conferita dalla ASD Accademia Pallamano Conversano 2014 ai propri difensori, quindi, la Corte disponeva procedersi con la trattazione dei reclami così come riuniti.

Si procedeva, quindi, all'escussione del sig. Giuseppe Roscino che aveva chiesto la propria audizione intendendo rilasciare dichiarazioni spontanee. Il sig. Roscino, in proposito, ribadiva che la società reclamante è attiva da 50 anni e mai era incorsa in una simile violazione. Ribadiva, altresì, la sua buona fede come pure quella del club. Affermava che la società non aveva bisogno di inserire il giocatore al cui schieramento era seguita la sanzione inflitta dal Tribunale Federale, anche perché lo stesso non si era poi dimostrato rilevante ai fini sportivi nelle tre gare oggetto di questo procedimento, tanto è vero che dopo la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale nella gara contro il Sassari, mentre la squadra si trovava a giocare a Bolzano, ricevuta la notizia del provvedimento della "sconfitta a tavolino" i responsabili della squadra si erano adoperati immediatamente e avevano tolto dal campo il giocatore in questione e, nonostante ciò, il Conversano aveva comunque vinto contro il club di Bolzano, una squadra certamente molto forte. Concludeva le proprie dichiarazioni rimettendosi alla decisione della Corte.

Le parti, quindi, formulavano le rispettive conclusioni.

L'avv. Eduardo Chiacchio, riportandosi alle conclusioni già rassegnate nell'atto di reclamo, si soffermava particolarmente sulle pagg. 39 e 65 del Vademecum 2022-2023 FIGH, affermando di non comprendere quale fosse l'idea del legislatore federale, atteso che a pag. 65 risultava impossibile capire la portata della norma e che tale disposto appariva in contraddizione con quanto previsto a pag. 39 lett. H del Vademecum medesimo, difficoltà oggettiva riconosciuta, altresì, dal Tribunale Federale nelle motivazioni della sentenza. Ribadiva, inoltre, che la buona fede del Club e del sig. Roscino doveva ritenersi indiscussa e che nella fattispecie doveva ritenersi configurabile l'errore scusabile, come pure non si poteva trascurare l'immediata condotta riparatrice ed il ravvedimento dimostrato dagli odierni reclamanti. Si soffermava, infine, sull'assoluta mancanza d'intenzionalità e di dolo. Poneva poi l'attenzione sul principio della continuità mutuato dal diritto penale ed applicabile a questa fattispecie, trattandosi dello stesso errore sia sotto il profilo oggettivo

che soggettivo e chiedeva, quindi, l'applicazione del principio della continuazione in merito alla sanzione comminata.

L'avv. Monica Fiorillo, in ordine alla dosimetria sanzionatoria, affermava che la decisione del Tribunale Federale aveva stravolto il baluardo della responsabilità oggettiva dandone un'interpretazione anomala, atteso che al sig. Roscino erano state riconosciute delle attenuanti mentre alla Società, che rispondeva per responsabilità oggettiva, risultava inflitta una sanzione più grave di 7 punti di penalizzazione. Citava, in proposito, una sentenza del Tribunale Federale che per un caso di alterazione di un campionato U12 aveva inflitto solo la sanzione dell'ammenda di euro 500,00. Concludeva riportandosi alle conclusioni già rassegnate negli atti di reclamo sia in favore del sig. Roscino che della ASD Accademia Pallamano Conversano 2014.

L'avv. D'Alessandro si associava a quanto già evidenziato dagli avvocati Fiorillo e Chiacchio e si riportava alle conclusioni rassegnate in atti.

Il Procuratore Federale avv. Donata Giorgia Cappelluto chiedeva il rigetto del reclamo e la conferma delle sanzioni inflitte dal Tribunale Federale in data 23.03.2023 al sig. Giuseppe Roscino e alla Società ASD Accademia Pallamano Conversano 2014. Rilevava, in particolare, che quanto sostenuto dal difensore avv. Chiacchio in ordine all'errore scusabile non poteva ritenersi condivisibile, come pure privo di fondamento in ambito sportivo doveva considerarsi il principio di continuazione. Affermava, infine, che il sig. Roscino si era presentato dinanzi al Tribunale Federale con un atteggiamento confessorio del quale non poteva non tenersi conto, come pure della lettera a firma dello stesso inviata alla Procura e poi prodotta agli atti.

L'avv. Chiacchio replicava affermando che l'errore scusabile non poteva ritenersi introdotto dalla difesa ma dal Tribunale Federale e relativamente al principio della continuazione affermava che vi sono centinaia di pronunce delle corti federali come pure del Collegio di Garanzia del Coni che lo hanno mutuato dal diritto penale; affermava, infine, che il Tribunale Federale, nella reclamata sentenza, aveva riconosciuto la buona fede al sig. Roscino ma non alla società, che risponde per l'operato del dirigente, così generando un disallineamento sanzionatorio.

All'esito delle suindicate dichiarazioni e conclusioni il Giudice a latere rivolgeva una domanda a chiarimento al sig. Roscino, finalizzata a comprendere se fossero state sollevate delle perplessità in ordine a quanto stabilito dal Vademecum 2022-2023 e oggetto di trattazione; il sig. Roscino rispondeva precisando che l'incaricato al tesseramento della società aveva interpretato la norma senza comprendere la reale portata della stessa e che

se avessero inteso correttamente la norma in oggetto non avrebbero neanche fatto l'acquisto del giocatore o comunque, nel dubbio, avrebbero chiamato il Segretario Generale per avere chiarimenti. Il Signor Roscino dichiarava, quindi, che non erano stati chiesti chiarimenti in quanto non erano nemmeno stati sfiorati dal dubbio che stessero sbagliando ad interpretare la norma in questione.

La Corte, in assenza di ulteriori repliche o considerazioni, acquisiva il fascicolo e si ritirava in camera di consiglio deliberando il dispositivo della presente

SENTENZA

Tenuto conto di tutto quanto precede e delle risultanze istruttorie emerse nel corso del presente procedimento il primo motivo di reclamo proposto dal signor Roscino Giuseppe, e specularmente presentato, pur con i temperamenti che di seguito si diranno, dalla ASD Accademia Pallamano Conversano 2014 di cui egli è presidente, non può ritenersi accoglibile.

La massima secondo cui "ignorantia legis non excusat" rappresenta un principio generale di diritto non derogabile e generalmente noto a qualunque uomo medio che si determini al vivere civile, sociale ed economico all'interno dell'ordinamento italiano. Partendo da tale incontrovertibile brocardo occorre evidenziare che il signor Roscino, tanto nelle dichiarazioni spontanee rilasciate alla Procura Federale quanto nel giudizio di primo grado e poi nel reclamo sottoposto al giudizio di questa Corte, ha espressamente affermato di aver sbagliato, lui stesso e l'addetto ai tesseramenti della Società, ad interpretare la norma violata di cui a pag. 65 lett. c) del Vademecum 2022-2023 e, quindi, di aver schierato in campo un numero di giocatori non in possesso dei requisiti per essere convocati nelle squadre nazionali superiore a quello consentito.

La circostanza che tale errata interpretazione normativa sia avvenuta in buona fede e senza dolo non vale ad escludere la responsabilità in capo al signor Roscino che, pur essendo incorso nella difficoltà interpretativa della norma in questione, così come ampiamente rilevata nel proposto reclamo, non ha ritenuto di chiedere chiarimenti ai competenti organi della F.I.G.H. (circostanza da lui stesso confermata rispondendo all'espressa domanda posta a chiarimento da questa Corte).

Neppure condivisibile appare, sul punto, il richiamo, quale causa di esclusione della punibilità, all'errore scusabile mutuato dalla previsione di cui all'art. 47 c.p. ed invocato dalla difesa del signor Roscino in sede di discussione innanzi a questa Corte. La difficoltà interpretativa di una norma e di ogni altro elemento che induca l'agente nell'errore, infatti,

non può prescindere dall'esame del contesto in cui si verifica, dalla qualità della forma normativa, dalle capacità intellettive dei destinatari e dal confronto delle interpretazioni che i diversi destinatari formulano della stessa norma. Nel caso di specie deve rilevarsi che nessuna altra squadra del medesimo campionato ha interpretato la norma nel modo dei reclamanti incorrendo, così, nella violazione di cui alla pag. 65 lett. c) del Vademecum ed i reclamanti, pur avendo la possibilità di chiedere chiarimenti e di ottenere un'interpretazione autentica della norma, come già sopra rilevato, si sono astenuti dal farlo.

Per quanto sopra considerato la statuizione del Tribunale Federale nei confronti del signor Roscino non appare né apodittica né contraddittoria, laddove, accertata la violazione commessa dal signor Roscino, ha ritenuto di dover valutare favorevolmente l'assenza di dolo solo con riguardo alla quantificazione della sanzione da comminarsi allo stesso. La sentenza di primo grado, quindi, deve ritenersi meritevole di conferma.

Parimenti condivisibile deve ritenersi la pronuncia operata dal Tribunale Federale circa la necessaria applicazione, in danno della reclamante ASD Accademia Pallamano Conversano 2014, dell'art. 4 RGD (responsabilità oggettiva) che, tuttavia, questa Corte non ritiene corretta con riguardo alla quantificazione dei punti di penalizzazione comminati.

L'art. 39 comma 4 del R.A.S.F. (rubricato "numero di giocatori") e l'art. 4 comma 1 del R.G.D. (rubricato "svolgimento delle gare"), infatti, devono essere letti in combinato disposto fra loro ma tenendo presente che il Regolamento di Giustizia e Disciplina è norma di rango superiore. In ragione di ciò, se corretta è l'applicazione del Tribunale Federale del principio in base al quale occorre privilegiare il risultato conseguito sul campo di cui all'art. 4 comma 1 R.G.D., non altrettanto condivisibile appare l'applicazione di n. 7 punti di penalizzazione in danno della Società reclamante la quale, impiegando i giocatori che non avrebbe potuto schierare nel rispetto della norma invece violata, ha conseguito la vittoria in n. 3 partite del campionato di serie A Gold Maschile, ragione per la quale deve ritenersi accoglibile la domanda di riduzione della misura sanzionatoria avanzata dalla reclamante Società diminuendo a 6 (sei) i punti di penalizzazione da scontare nella presente stagione sportiva, pari a 2 punti per ogni gara disputata e vinta sul campo dalla ASD Accademia Pallamano Conversano 2014 incorrendo nella violazione di cui sopra. La riduzione della sanzione a n. 6 punti di penalizzazione, peraltro, appare anche maggiormente coerente alla deliberazione del Tribunale Federale laddove ha ritenuto di attenuare la portata sanzionatoria della misura applicata in ragione della riscontrata assenza di dolo nella

condotta che il Presidente della Società reclamante ha posto in essere violando le norme di cui al Vademecum 2022-2023 come sopra richiamate.

P.Q.M.

La Corte d'Appello Federale della Federazione Italiana Giuoco Handball, come sopra composta, assorbita ogni altra eccezione formulata o considerazione espressa dalle parti, **rigetta** integralmente il reclamo proposto dal sig. Giuseppe Roscino e conferma la decisione del Tribunale Federale emessa in data 23 marzo 2023 nei suoi confronti;

accoglie parzialmente il reclamo proposto dalla Società ASD Accademia Pallamano Conversano 2014 e per gli effetti riduce a 6 (sei) i punti di penalizzazione in classifica da scontare nell'ambito della presente stagione sportiva nel campionato nazionale di serie A Gold maschile; conferma per il resto la decisione del Tribunale Federale emessa in data 23 marzo 2023 nei confronti della Società.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023.

F.^{to} Avv. Cristiana Torre - Presidente

F.^{to} Avv. Eleonora Miotti - Componente

F.^{to} Avv. Massimiliano Di Girolamo - Componente

Decisione depositata in data 11 maggio 2023.

La Segreteria degli Organi di Giustizia della

F.I.G.H.

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

DECISIONE CORTE SPORTIVA D'APPELLO- PROCEDIMENTO N. 06/2023

Il giorno 12 maggio 2023, alle ore 09.00 si è riunita telematicamente la Corte Sportiva d'Appello composta da:

Avv. Cristiana TORRE – Presidente

Avv. Eleonora MIOTTI – Componente

Avv. Massimiliano DI GIROLAMO – Componente

Per l'esame della richiesta di commutazione della squalifica del tecnico EQUISOAIN AZANZA Francisco Javier in ammenda proposta dalla **Società ASD HANDBALL SASSARI** in persona della Sig.ra **Luana Morreale**, suo legale rappresentante, avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Nazionale pubblicato sul sito federale e notificato alla Società in data 11 maggio 2023, gara n. 62537 Brixen - Raimond Sassari, serie A Gold maschile, del 10 maggio 2023.

Premesso che

- la richiesta di commutazione della squalifica in ammenda proposta dalla **Società ASD HANDBALL SASSARI** è pervenuta nei termini;
- il versamento del contributo di accesso alla giustizia, come previsto dal Vademecum 2022/2023 pubblicato sul sito federale per la Corte Sportiva d'Appello pari ad euro 450,00 è stato effettuato dalla Società;
- il versamento della somma prevista dal Vademecum 2022/2023 per il campionato di appartenenza pari ad euro 1.000,00 a giornata per squalifica è stato effettuato dalla Società per un importo di euro 2.000,00;

PQM



La Corte Sportiva d'Appello:

- ✓ dichiara **ammissibile** l'istanza proposta dalla **Società ASD HANDBALL SASSARI** e dispone di conseguenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 18-bis e 47 comma 4 del Regolamento Giustizia e Disciplina che la sanzione della squalifica di giornate 2 (due) comminata al tecnico EQUISOAIN AZANZA Francisco Javier della **Società ASD HANDBALL SASSARI** venga commutata in ammenda.

Roma, 12 maggio 2023

F.to Avv. Cristiana TORRE – Presidente

F.to Avv. Eleonora MIOTTI – Componente

F.to Avv. Massimiliano DI GIROLAMO – Componente